



NO AL PACCHETTO SICUREZZA

*Con la Costituzione in difesa
del diritto penale liberale*

Il contenuto dell'intero "pacchetto sicurezza", DDL AC 1660-A recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*", rivela una matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti più deboli.

Affidare al sistema repressivo penale la soluzione di ogni situazione di marginalità, di devianza, o di potenziale conflitto sociale, anziché percorrere la strada dell'incremento della prevenzione e della riduzione delle cause di disagio sociale che generano i fenomeni della ribellione e della devianza, o anche solo del dissenso politico, finisce con l'alimentare inutilmente una crescente domanda di punizione e con l'incrementare irrazionalmente un sistema carcerocentrico produttivo, anche a causa dell'inserimento di ulteriori ostatività, di ancor maggiore sovraffollamento (62.110 detenuti al 31 ottobre 2024), incompatibile con ogni forma di rieducazione, a sua volta causa dell'aumento del fenomeno della recidiva.

In particolare con riferimento agli artt. 270-1 quinquies.3 c.p., 435 c.p., nonché agli interventi normativi di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 e 15 del DDL, si offre alla collettività il falso e deformante messaggio di sicurezza ed efficienza, come se si trattasse della soluzione ai fenomeni criminali in esse previsti, quasi che, nell'attuale assetto normativo, non fossero già presenti adeguate disposizioni di legge che puniscono l'occupazione abusiva di immobili, il borseggio, le rivolte in carcere o l'aggressione ai danni dei rappresentanti delle forze dell'ordine. La fattispecie di reato di "rivolta in istituto penitenziario", introdotta con il nuovo art. 415-bis c.p. (art. 26), integrata anche da condotte dichiaratamente inoffensive come la resistenza passiva, ovvero da semplice disobbedienza, costituisce un pericoloso arretramento, in quanto introduce una norma evidentemente contraria ai principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di offensività, e che si espone, a causa della sua complessiva indeterminatezza, ad una utilizzazione e ad una applicazione arbitraria stante l'inammissibile generico riferimento al "contesto" nel quale la condotta si consuma.

Appare altrettanto pericolosa ed iniqua la equiparazione al fine della applicazione di simili norme ai "centri di trattamento" (art. 27) nei quali viene attuata la cd. detenzione amministrativa, che, pur risolvendosi in una integrale limitazione della libertà personale, dovrebbe essere comunque oggetto di un regime di tutela penale certamente differenziato proprio in base al differente *status* delle persone in essi collocate.

Analoga errata prospettiva viene adottata con riferimento ai reati di occupazione degli immobili (Disposizioni in materia di sicurezza urbana), trattandosi di contesti che necessitano di diversi, più vasti e complessi interventi di riorganizzazione delle risorse dei territori e di prevenzione dell'illegalità, piuttosto che di una eccessiva criminalizzazione del dissenso e di inasprimenti sanzionatori o di incremento dei poteri della Polizia giudiziaria (art. 321 -bis), ovvero di aree di disagio sociale problematiche che, più ragionevolmente, potrebbero essere gestite attraverso una maggiore efficienza delle amministrazioni ed una più oculata presenza delle istituzioni.

Di particolare gravità appare poi la cancellazione del differimento obbligatorio della pena per le donne incinte o madri di prole in tenera età, norma che era già prevista nel Codice Rocco, e la previsione di detenzione delle stesse negli istituti a custodia attenuata per detenute madri, luoghi evidentemente incapaci di gestire le più elementari urgenze sanitarie, la cui limitatissima presenza sul territorio (4 in tutta Italia), rischia di confinare dietro le sbarre ordinarie dei penitenziari femminili le madri ed i loro neonati, detenuti senza colpa, quando invece si sarebbe dovuto proseguire nel solco della proposta di legge, presentata nella scorsa legislatura, tesa ad istituire in ogni regione case-famiglia per madri detenute e bambini.

Altrettanto iniqua e vessatoria appare l'introduzione della modifica al codice delle comunicazioni elettroniche (art. 98-undecies) che comporta una gravissima limitazione di uno dei più elementari diritti della persona quale è quello costituito dalla libertà di comunicazione, laddove si inibiva il rilascio di un contratto telefonico al "cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione europea", per il solo fatto di essere sprovvisto di titolo di soggiorno (art. 32).

Nessuna pur legittima e condivisibile richiesta di sicurezza e nessuna forma di illegalità e di devianza consente di adottare misure e rimedi sproporzionati che, oltre che a rivelarsi inefficaci, finiscono con il torcere l'intero sistema penale in senso radicalmente illiberale, indebolendo le radici di quei principi costituzionali che costituiscono la salvaguardia delle libertà fondamentali di tutti i cittadini e della stessa convivenza democratica.

L'attenzione del Legislatore, anziché concentrarsi su una continua criminalizzazione orientata al "tipo d'autore", dovrebbe essere indirizzata prima di ogni cosa a ricondurre il sistema carcerario all'interno di parametri che rispettino la dignità della persona e consentano le attività trattamentali che perseguono la finalità rieducativa della pena.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32.500.588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Questa appare l'unica risposta possibile non solo per affermare l'esistenza dello Stato di diritto, ma anche per garantire la sicurezza sociale, atteso che proprio la rieducazione e il reinserimento sociale sono, dati alla mano, gli unici percorsi che conducono verso una drastica diminuzione del rischio di recidiva.

Chiediamo che il Senato riconsideri le norme segnalate non solo sotto i profili di incostituzionalità segnalati dall'Accademia ma anche sotto quelli del manifesto distacco dai principi del diritto penale liberale, che asseritamente ispira questa maggioranza, e della provata inutilità degli aumenti di pena e dell'introduzione di nuovi reati e di nuove aggravanti per la soluzione dei problemi della sicurezza dei cittadini.

Roma, 5 novembre 2024

Il Segretario

Avv. Rinaldo Romanelli

Il Presidente

Avv. Francesco Petrelli

Michele AINIS

Francesca CORTESI

Adelmo MANNA

Stefano ANASTASIA

Francesco DAL CANTO

Luca MARAFIOTI

Alessandro BARBANO

Agostino DE CARO

Oliviero MAZZA

Roberto BARTOLI

Luigi FERRAJOLI

Nicola MAZZACUVA

Rita BERNARDINI

Giovanni FIANDACA

Mauro PALMA

Mauro CATENACCI

Giovanni FLORA

Gaetano PECORELLA

Samuele CIAMBRIELLO

Alberto GARGANI

Lucia RISICATO

Marco RUOTOLO

Maria Teresa COLLICA

Gian Luigi GATTA

Luigi STORTONI

Roberto ZACCARIA